

N. 128 del 29/01/2021

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 150 del 25/01/2021

OGGETTO: Provvedimento di esclusione della società REKEEP e dell'intero RTI.AFFIDAMENTOGESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DΙ **ROMA** UNO,ROMA DUE,ROMA TRE LAZIODISU(compreso CED)DELL'ADISU DI CASSINO, ADISU VITERBO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL'ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) – LOTTO 2 E DELL'ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3. – Provvedimento di esclusione della società REKEEP e dell'intero RTI.

LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9 LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC LOTTO 3 - CIG N. 6698058451

vistala Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "Svolgimento funzioni di dirigente dell' Area 8, dell' Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all'Ing. Mauro Lenti e Area 6 al dott. Damiano Colaiacomo" con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza "ad interim" dell' Aree 3 "Gare e Contratti" e dell' Area 5 "Servizi Tecnici e Sicurezza" all'Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

visto il Decreto n. 22 del 31 dicembre 2020 a cui si rinvia *per relationem*, con il quale il ha prorogato all'ing. Mauro Lenti l'incarico ad interim dell'Area 3 "Gare e Contratti" fino al 31 maggio 2021;

vistala determinazione direttoriale n. 1 del 1 13 gennaio 2021 con la quale è stato conferito la Responsabilità dell' Ufficio "Gare e Contratti" all'Avv. Saverio Fata dal 12 gennaio 2021 al 11 gennaio 2022;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

DiSCo

Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza Via Cesare De Lollis, 24/b 00185 Roma Telefono 06 4970241 Fax 06 4970204 p.iva/cod.fisc. 08123891007 p.e.c.; urp@pec.laziodisco.it e-mail: urp@laziodisco.it www.laziodisco.it



considerato che con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016, a cui si rinvia per relationem, l'Amministrazione ha indetto la "Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle Residenze Universitarie e degli uffici amministrativi dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziodisu (Compreso il Ced), (Adisu Metropolitana) – Lotto 1 e dell'Adisu di Cassino (Lazio Meridionale)- Lotto 2 e dell'Adisu di Viterbo (Lazio Settentrionale) Lotto 3(d'ora in poi anche gara "GESTIONE RESIDENZE");

considerato che fanno parte dell'appalto in oggetto, in maniera esemplificativa le seguenti prestazioni:

1. Servizi di Manutenzione relativa agli Impianti Tecnologici

La categoria "Servizi di Manutenzione" comprende i seguenti servizi:

- Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici;
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari;
- Servizio di Conduzione e Manutenzione Impianti di Riscaldamento;
- Servizio di Conduzione Manutenzione Impianti di Raffrescamento;
- Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori;
- Servizio di Manutenzione Impianti di Sicurezza e controllo accessi;
- Servizio di Manutenzione Reti;
- Servizio di Reperibilità;
- Presidi Fissi;

2. Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale

La categoria "Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale" comprende i seguenti servizi:

- Pulizia;
- Lavanolo;
- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali;
- 3. Servizio di Reception

4. Servizio di Manutenzione delle Aree.

considerato che con le determinazioni direttoriali n. 2091 (Lotto 1), n. 2092 (Lotto 2) e n. 2093 (Lotto 3) del 9 luglio 2018, l'Amministrazione ha aggiudicato la gara di cui sopra al RTI Consorzio Integra;

considerato che per il Lotto 2, il RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMET SPA capogruppo del RTI (d'ora in poi REKEEP spa) è il secondo classificato sulla base della seguente graduatoria:

LOTTO 2			
	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale
RTI:			
ManutencoopFacilityManagment	49,86	35,00	84,86
S.P.A. – Roma Multiservizi Spa			
RTI : GSA S.P.A Engie – La			
Pul-Tra Sas- Cemir Srl –	53,00	7,55	60,55
Florovivaistica del Lazio			
RTI: Consorzio Integra Soc.			
Coop Tedeschi Srl- National	60,40	26,27	86,66
Service Srl- Codice Group Srl			

considerato che, a seguito dell'impugnazione dell'aggiudicazione da parte del secondo graduato (RTI **GSA** avente come mandate la società ENGIE), il TAR Lazio con la sentenza 25 febbraio 2019 n. 2547 (ai cui non risulta proposto appello), per le motivazioni ivi espresse, "definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo dichiara, in parte, irricevibile e, per il resto, inammissibile";

considerato che, a seguito dell'impugnazione da parte del secondo graduato (RTI GSA avente come mandate la società ENGIE), del presunto atto di subentro della società NATIONAL SERVICE GROUP (alla società NATIONAL SERVICES originaria mandante)nel costituendo rti Consorzio Integra, ilTAR Lazio con le sentenze del 14 gennaio 2020 n. 384 e n. 386, a cui si rinvia per relationem, ha imposto alla Stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell'aggiudicazione, dichiarando la decadenza dell'aggiudicatario dell'aggiudicazione stessa e obbligando l'Amministrazione ad esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti presi in considerazione dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCMal fine di "determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi e quindi, di riflesso, del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandataria GSA";

considerato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella seduta del 17 aprile 2019 (provvedimento n. 27646), ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip S.p.a. (la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility Management;

considerato che l'intesa sopra menzionata è stata posta in essere dai principali operatori del settore e, in particolare: C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l.; Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) in solido con la controllante Engie Energy Services International SA; Exitone S.p.a., in solido con la società Gestione Integrata S.r.l. e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti S.p.a.; Kuadra S.r.l. in liquidazione in solido con la controllante Esperia S.p.a.; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile – ManitalS.c.p.a. in solido con la controllante Manitalidea S.p.a.; Rekeep S.p.a. (già ManutencoopFacility Management S.p.a.); Romeo Gestioni S.p.a. in solido con la controllante Romeo Partecipazioni S.p.a.. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service S.r.l. e della controllante Dussmann Service Holding GMBH, e Siram S.p.a. e della controllante Veolia Energie International SA;

considerato che, in ragione di quanto sopra indicato,l'AGCM ha irrogato una sanzione amministrativa alla società Rekeep S.p.a. (già ManutencoopFacility Management S.p.a.) di € 91.612.653,90;

considerato checon nota prot. n 26298 del 17 gennaio 2020, la Stazione appaltante ha richiesto alla società ENGIE (seconda graduata – Lotti 1 e 3) la produzione di documentazione idonea che comprovi "l'adozione delle misure di self-cleaning relativamente ai fatti presi in considerazione dell'AGCM al fine di consentire alla Stazione appaltante di esercitare il proprio potere discrezionale sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia l'affidabilità e la integrità della società";

considerato che con nota prot. n. 26296 del 17 gennaio 2020, la Stazione appaltante, poiché il RTI Rekeep risulta essere il concorrente secondo graduato del Lotto 2 della gara Gestione Residenze) e poiché la società Rekeep è stata anch'essa interessata dal medesimo provvedimento sanzionatorio dell'AGCM che ha coinvolto la società Engie Servizi, ha richiesto alla società REKEEP la produzione di documentazione idonea che comprovi "l'adozione delle misure di self-cleaning relativamente ai fatti presi in considerazione dell'AGCM al fine di consentire alla Stazione appaltante di esercitare il proprio potere discrezionale sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia l'affidabilità e la integrità della società";

considerato che con pec del 24 gennaio 2020, la società REKEP ha prodotto alla Stazione appaltante la documentazione richiesta;

considerato che nota prot. n. 66585 del 29 gennaio 2020 la Stazione appaltante ha fissato il contraddittorio con la società REKEEP in data 10 febbraio 2020 ore 15;

considerato che con nota prot.n. 73783 del 30 gennaio 2020, a cui si rinvia per relationem, l'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito della sentenza sopra indicata (TAR Lazio 14 gennaio 2020, n. 384), ha invitato l'Amministrazione a procedere alla decadenza dell'aggiudicazione nonché all'esercizio del potere discrezionale di valutazione dei presupposti ostativi all'aggiudicazione in favore del RTI GSA (avente come mandante la società ENGIE SERVIZI);

visto il verbale del contraddittorio firmato tra le parti (DiSCo e Rekeep) in data 10 febbraio 2020, ore 15,15;

considerato che con nota prot. n. 149133 del 20 marzo 2020 (che si allega al presente provvedimento e di cui diventa parte integrale e sostanziale sotto il profilo motivazionale) il RUP, ha chiesto all'Area 3 di DiSCo "di attivare tutte le procedure e gli atti necessari per decretare l'esclusione della Società Rekeep dall'appalto in oggetto";

considerato che l'Amministrazione, conformandosi alle sentenze del TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 384 e n. 386, con le determinazioni direttoriali n. 825, n. 813 e n. 814 del 24 marzo 2020 ha formalizzato i provvedimenti di decadenza delle aggiudicazioni della gara sopra indicata per il Lotto 1, 2 e 3;

considerato che con nota prot. n. 149362 del 31 marzo 2020, la Stazione appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione alla società REKEEP dando la possibilità, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, di produrre "memorie scritte e documenti al fine di poter incidere sulla formazione del provvedimento finale";

considerato che la Stazione appaltante ha sempre accolto le istanze avanzate dalla società REKEEP in relazione alla **proroga** dei **15 giorni** concessi per la produzione di memorie e documenti sopra indicati conformemente all'art. 103 del D. L. n. 18/2020 a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso;

considerato che, l'accoglimento delle ripetute istanze sopra menzionate hanno prodotto che i 15 giorni concessi per la produzione di memorie ed altri documenti connessi al procedimento di esclusione della società REKEEP, decorressero dalla data del **16 maggio 2020**;

considerato che la società REKEEP, entro il termine di 15 giorni sopra indicato, non ha fatto pervenire alla Stazione appaltante alcuna memoria difensiva;

considerato che con nota prot. n. 151668 del 10 giugno 2020, la Stazione appaltante al fine di condurre una completa e puntuale istruttoria in relazione ai fatti già presi in considerazione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiesto, con urgenza, a CONSIP, in conformità al principio di leale collaborazione tra amministrazione aggiudicatrici, la seguente documentazione:

- "1. il DGUE o altra documentazione in relazione ai requisiti generali della società REKEEPin relazione alla gara FM4;
- 2. eventuale documentazione da cui risulta il management della societàREKEEP;
- 3. l'offerta economica o altra documentazione da cui si evince il firmatario della offerta per la gara FM4;
- 4. ogni altra eventuale documentazione utile";

vista le pec del 2 luglio 2020, con la quale la Stazione appaltante ha inoltrato nuovamente alla CONSIP l'istanza sopra indicata per la società REKEEP;

considerata che ad oggi CONSIP non ha mai risposto alle richieste dell'Ente DiSCo;

vista la sentenza del TAR Lazio 27 luglio 2020 n. 8777 (che coinvolge la società REKEEP) con la quale il giudice amministrativo "accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte che irroga la sanzione nei confronti della ricorrente, rinviando all'AGCM per la nuova, concreta quantificazione di essa alla luce delle indicazioni di cui alla parte motiva";

visto il Provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020 a cui si rinvia *per relationem* con il quale l'AGCM ha rideterminato nella somma di **79.800.000,00**la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a RekeepS.p.a. (già ManutencoopFacility Management S.p.a.) con provvedimento menzionato;

considerato che, al momento di esercizio del potere pubblico rappresentato dal presente provvedimento, debba trovare applicazione il principio generale *tempusregitactum* con la conseguente applicabilità anche alle procedure di evidenza pubblica in corso, tenendo conto delle relative fasi procedimentali (si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 20 luglio n.4858; Cons. Stato 2 novembre 2020, n. 6732; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 11-01-2019, n. 69; Tar Lazio 10 giugno 2019, n. 7486);

vista la nota prot. n. 1286 del 19 gennaio 2021 a cui si rinvia per relationem, con la quale il RUP chiede all'Area 3 di escludere dalla procedura di gara la società REKEEP confermando le precedenti conclusioni già formalizzate;

visto l'art. 80, comma 5 lett, c), ci-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:

- "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- ...(omissis)
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico";

visto il punto 2.1.3.1 delle Linee guida ANAC n. 6 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (attualmente in vigore) che prevede espressamente che:

"Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale **esclusione** del concorrente:

1.i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare";

visto all' art. 57, par. 4 lett. d) della DIRETTIVA 2014/24/UE che ammette l'ipotesi di esclusione dalla procedura di gara: "se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza";

vista l'ordinanza4 giugno 2019, causa C-425/18, della Corte di giustizia UE, che dopo aver analizzato la normativa di riferimento, ha affermato che:

- a) l'art. 45, par. 2, della direttiva 2004/18/CE non prevede un'uniformità di applicazione, a livello nazionale, delle cause di esclusione in esso indicate, in quanto gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alcune cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che può variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale, prevalenti a livello nazionale;
- b) tuttavia, l'art. 45, par. 2, lett. d), del citato articolo non rinvia alla normativa e alla regolamentazione nazionale, ma prevede che gli Stati membri precisino, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, le condizioni della sua applicazione;
- c) quando per una causa di esclusione non vi è un rinvio al diritto nazionale, il potere discrezionale degli Stati membri è regolato più rigorosamente e spetta alla Corte definire la portata di una tale causa di esclusione facoltativa;
- d) la nozione di errore nell'esercizio della propria attività professionale, cui fa riferimento la citata disposizione,
- d.1) comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore economico;
- d.2) non può essere limitato ai soli inadempimenti e condotte negligenti nell'esecuzione di un contratto pubblico;
- **d.3)** si riferisce normalmente a un comportamento dell'operatore economico che denoti un'intenzione dolosa o un atteggiamento colposo di una certa gravità;
- e) l'art. 45, par. 2, primo comma, lett. d), autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad accertare un grave errore commesso nell'esercizio della propria attività professionale con qualsiasi mezzo di prova,
- e1) non è, quindi, necessaria una sentenza passata in giudicato;
- e2) <u>la decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza, che stabilisca che un operatore ha violato le norme in materia di concorrenza, può senz'altro costituire indizio dell'esistenza di un errore grave commesso da tale operatore;</u>
- f) di conseguenza, la commissione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza può costituire una causa di esclusione rientrante nell'art. 45, par. 2, primo comma, lett. d), della direttiva 2004/18/CE;
- g) tuttavia, la decisione dell'Autorità nazionale garante della concorrenza non può comportare l'esclusione automatica dell'operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in quanto, conformemente al principio di proporzionalità, l'accertamento della sussistenza dell'errore grave necessita dello svolgimento di una valutazione specifica e concreta del comportamento dell'operatore economico interessato;

vista la sentenza del TAR Lazio 14 gennaio 2020, n. 384 che ritenendo, la sanzione antitrust una causa di esclusione prevista all'articolo 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, ha previsto che:

Nel caso concreto, i fatti presi in considerazione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'irrogazione della sanzione, trattandosi di possibili condotte scorrette restrittive della concorrenza, devono essere valutati, discrezionalmente, dalla Stazione appaltante, al fine di determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere

dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi e quindi, di riflesso, del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandataria GSA.
... (omissis) ...

Applicando il principio di diritto al caso di specie, si deve ritenere che la contestazione in giudizio di una sanzione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possa impedire all'Amministrazione aggiudicatrice che indice la gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta sanzione si riferisce, anzi obblighi la Stazione appaltante a valutare i fatti.

La giurisprudenza, condivisibilmente, ritiene che non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lg. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che, come già chiarito, l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati (Consiglio di Stato, sez. V, 20/03/2019, n. 1845)";

vista la sentenza del Consiglio di Stato 6 aprile 2020, n. 2260 che sul punto recita espressamente che:

- "3.3. E' ora indubbio, alla luce della richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, che per «errore grave nell'esercizio dell'attività professionale» che, accertato con qualunque mezzo di prova, consente l'adozione da parte della stazione appaltante di un atto di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si intenda anche l'intesa anticorrenziale conclusa dall'operatore economico al fine di alterare a suo favore il libero dispiegarsi della concorrenzialità nell'ambito di una precedente procedura di gara (in tal senso, le pronunce più recenti di questa V Sezione, 21 gennaio 2020, n. 474; 9 gennaio 2020, n. 178; 16 dicembre 2019, n. 8515; vedi pure Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, sez. giuris. 9 dicembre 2019, n. 1038)".
- ... (omissis)...
 "5.1. E' bene rammentare che per costante giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, V, 12 marzo 2020, n. 1760):
- la valutazione operata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f),d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 riguarda l'affidabilità contrattuale e professionale dell'operatore economico alla luce di un grave errore professionale commesso nell'esercizio della sua attività, inteso come qualsiasi comportamento scorretto idoneo ad incidere sulla credibilità professionale dell'operatore (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, X, 18 dicembre 2014, n. 470 causa C-470/13; Cons. Stato, V, 21 gennaio 2020, n. 479; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 6 settembre 2017, n. 4228)
- tale valutazione è espressione di **ampia discrezionalità** poiché effettuata sulla base di considerazioni di opportunità e, comunque, in applicazione di norme interne o prassi amministrativa (Cons. Stato, V, 18 ottobre 2018, n. 5960; V, 19 settembre 2018, n. 5337);
- nondimeno la stazione appaltante è tenuta nella motivazione del provvedimento a dar adeguato conto: a) di aver effettuato un'autonoma valutazione delle fonti di prova dai cui ha tratto la pregressa commissione di un errore professionale grave; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (Cons. Stato, V, 21 gennaio 2020, n. 479)";

vista la sentenza del Consiglio di Stato 6 aprile 2020, n. 2260,in merito all'idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità,che prevede espressamente che:

"6.2. Per la sentenza appellata, la valutazione negativa espressa da Consip era corretta: le misure di self cleaning rispondono all'esigenza di "mantenere l'operatore economico sul mercato" e non a quella "di sanare l'illiceità delle condotte pregresse"; esse, pertanto, rilevano pro futuro, ovvero relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione – o, comunque, non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 6 in relazione ad omologa previsione del nuovo codice dei contratti pubblici – pena la violazione della par condicio dei concorrenti.

- 6.3. -OMISSIS- contesta la premessa del ragionamento a base della sentenza: la valutazione sulle misure di self cleaning deve concernere la loro consequenzialità rispetto a quando sia stata accertata la commissione di un'intesa anticoncorrenziale dal provvedimento dell'Autorità. Infatti prima non v'è giustificazione perché un operatore debba adottare iniziative volontarie dirette al ripristino di requisiti di affidabilità. Su questa base, le misure adottate quando l'offerta per la Gara Caserme e per la Gara Sanità già era stata presentata ma prima che l'atto sanzionatorio fosse intervenuto ovvero a breve distanza dalla sua pubblicazione andrebbero considerate ben idonee alla formulazione di un diverso giudizio di affidabilità". ... (omissis) ...
- 7.1. Risponde a logica, prima che a norme, che le misure di self-cleaning (rinnovo degli organi di vertice, in una con la revisione delle prassi aziendali fino a quel momento praticate) abbiano effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse. È infatti inimmaginabile un loro effetto retroattivo.

Solo dopo l'adozione delle misure di self-cleaning la stazione appaltante può dunque essere stimata al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l'atto sanzionatorio solo remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento.

Bene dice, dunque, il giudice di primo grado che, nel ragionamento di -OMISSIS-si confonde la valenza delle misure di self-cleaning: la quale valenza non è di sanare l'illiceità scoperta – per cui la loro attuazione avrebbe senso solo dopo l'atto sanzionatorio dell'AGCM – quanto di mantenere l'operatore sul mercato, da cui altrimenti andrebbe definitivamente espulso, ogni stazione appaltante potendo ragionevolmente presumere inaffidabile l'operatore.

Per ogni offerta precedente le misure di self-cleaning, dunque, l'apprezzamento di inaffidabilità è comunque giustificato, anche se avviene quando le misure sono già state prese. Questo aspetto è stato più volte sottolineato dalle appellanti, anche nelle memorie conclusive, ma non è idoneo a mutare il convincimento raggiunto: infatti la stazione appaltante valuta l'affidabilità dell'operatore qual si presentava al momento dell'offerta, e per l'offerta che ha presentato, dovendo anzitutto cautelarsi da comportamenti scorretti che incidono sulla procedura evidenziale";

considerato che, in conformità con la sentenza TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 384 che ha raccomandato "una approfondita preliminare analisi degli elementi in suo possesso", la Stazione appaltante (ed il RUP), con nota prot. n. 149133 del 20 marzo 2020 (che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche in relazione agli aspetti motivazionali dello stesso), a seguito di autonoma valutazione delle fonti di prova (sanzione AGCM citata) ha dichiarato il grave illecito professionale incidente sull'affidabilità ed integrità della società REKEEP (ai sensi dell'art. 57, par. 4, lett. c) della Direttiva 2014/24/UE e art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, sulla base delle seguenti motivazioni di seguito in maniera semplificata così riassunte

- "1. fondato motivo di ritenere completa ed affidabile l'istruttoria poste in essere dall'AGCM in merito al comportamento della Rekeep in violazione del principio di concorrenza così come descritto nella sanzione n. 27646/2018;
- 2. Assenza di pronunce, anche in sede cautelare, che dimostrino il "fumus boni iuris" della società Rekeep in tutte le controversie che hanno avuto quale oggetto la sopra menzionata sanzione AGCM;
- 3. precedenti comportamenti non corretti, dalla medesima azienda, accertati prima dell'AGCM con provvedimento n. 25802 del 22 dicembre 2015, poi sostanzialmente confermati in sede amministrativa. Comportamenti della stessa specie ed indole del provvedimento del 2019;
- 4. sentenze definitive di condanna della Società per inadempimenti contrattuali;
- 4. insufficienza delle misure di Self cleaning e loro irrilevanza per attività pegresse all'indizione dell'Avviso di cui si discute';

considerati in particolare i rilievi del RUP citati nella nota di cui sopra, che ha valutato le misure di self cleaning come di seguito si riporta:

"E' evidente che le misure di "self clearing" della società REKEEP sono state assunte a partire dal 1 settembre 2016, mentre le candidature dell'appalto di sui si discute venivano chiuse l'11 luglio dello stesso anno.

Si aggiunga che trattasi delle prime misure, poi progressivamente ampliate e perfezionate negli anni successivi.

L'inadeguatezza delle prime azioni intraprese dalla Società vengono confermate dal fatto, oggettivamente rilevabile, che ancora nel 2017 la Rekeep subiva ampi provvedimenti di risoluzione e revoca da parte di stazioni appaltanti di più ampio interesse per una società come quella oggetto di verifica.

Tra l'altro, appare di dubbia efficacia un controllo sulle procedure delegato, in ultima analisi, ad un "comitato consultivo" composto stabilmente da tre membri interni all'azienda: un "AntitrustComplianceOfficer" (indicato quale "riferimento interno"), il Direttore Affari Legali e un direttore interno ("individuato sulla base della pregressa esperienza maturata in ambito gare")";

considerato che il RUP, sempre nella medesima nota sopra citata, nel sostenere l'esclusione della società REKEEP dalla gara, afferma espressamente che:

" non ultimo, lo scrivente non può non sottolineare che nell'attuale stato degli atti l'affidamento ovvero alla predetta società comporterebbe il trasferimento totale di un elevato rischio a carico dell'Ente";

vistala notaprot. n. 163327 del 19 novembre 2020, a cui si rinvia perrelationem (che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche in relazione agli aspetti motivazionali dello stesso), con la quale, il Rup, a seguito della sntenza TAR Lazio 27 luglio 2020 n. 8777che ha confermato la sanzione antitrust ed ha accolto il ricorso della società REKEEP soltanto su una nuova quantificazione della sanzione irrogata, ha confermato quanto in precedenza sulla dichiarazione del grave illecito professionale della società in questione che integra il motivo dell'esclusione facoltativo di cui all'art. 57, par. 4, lett. c) della Direttiva 2014/24/UE e art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che la sentenza TAR Lazio 27 luglio 2020 n. 8777, a cui si rinvia *per relationem*, prevede, tra l'altro, espressamente che :

"Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l'AGCM abbia raggiunto una apprezzabile prova dell'esistenza, tra i quattro grandi "player" del settore del facility management individuati dall'AGCM (tra cui la società REKEEP) della intesa spartitoria prefigurata nel provvedimento impugnato";

considerato che la sanzione antitrust comminata alla società REKEEP, sulla base della normativa e giurisprudenza sopra indicata rappresenta un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della medesima società;

considerato che, in conformità all'ordinanza4 giugno 2019, causa C-425/18, della Corte di giustizia UE, il giudizio del RUP sull'inaffidabilità della società REKEEP ha come presupposto la decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza, che stabilisce che un operatore ha violato le norme in materia di concorrenza non essendo necessaria una sentenza passata in giudicato di accertamento sul punto;

considerato che la sanzione antitrust comminata dall'AGCM alla società REKEEP riguarda la gara Consip Facility Management 4 e dunque riconducibile al medesimo mercato oggetto della gara "gestione Residenze" bandita da Disco (si veda in tal senso in giurisprudenza TAR Lazio 2 marzo 2018, n. 2394);

considerato che le misure di "self cleaning" adottate dalla società REKEEP, assunte a partire dal 1 settembre 2016, rilevano pro futuro rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte della gara indetta da DiSCo per la "Gestione residenze" (11 luglio 2016) e dunque sulle quali si esprime un giudizio di inadeguatezza che si riverbera sul giudizio di inaffidabilità della società Rekeep;

considerato cheil Consiglio di Stato con sentenza 2 novembre 2020, n. 6732in merito al contenzioso originatosi sulla gara "Gestione Residenze" tra il primo ed il secondo classificato per il Lotti 1 e 3 ha previsto espressamente che:

"accoglie il primo e il secondo motivo di appello principale, nonché il primo motivo di appello incidentale proposto dalla stazione appaltante e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità delle domande

di annullamento e di dichiarazione della decadenza dall'aggiudicazione proposte con il ricorso principale di primo grado; conferma la sentenza appellata limitatamente ai capi decisori con cui è stata assorbita la domanda risarcitoria, nonché è stata dichiarata inammissibile la domanda di privazione di efficacia del contratto;

- accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto dal RTI GSA e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado".

visto l'art. 80 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: "Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5";

visto l'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: "E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta";

considerato che l'art 48 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi non può trovare applicazione alla fattispecie della sanzione antitrust, poiché seppur ricadente nei requisiti di cui all'art. 80, nel caso di specie la procedura di gara "GESTIONE RESIDENZE" si trova in una fase precedente alla stipula del contratto(né istanze di nessun tipo sono giunte dal RTI);

consideratopertanto, cha la perdita del requisito di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (essendo la società REKEEP inaffidabile ai sensi di cui all'art. 57, par. 4, lett. c) della Direttiva 2014/24/UE e art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) determina lapropria esclusione e quella dell'interno RTI;

visto l'art. 80 comma 5 lett c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che legittima l'esclusione di un operatore economico da una procedura d'appalto quando:

"l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";

preso attoche nel capo IV delle Linee guida dell'ANAC n. 6 si prevede espressamente che: "Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità";

vista la sentenza Cons. Stato 6 aprile 2020 n. 2260 che prevede espressamente che:

"Anche, però, con riguardo alla Gara Sanità non può parlarsi di dichiarazione mendace poiché, all'atto della presentazione dell'offerta, il 28 aprile 2015, l'atto sanzionatorio di AGCM non era stato ancora adottato, per cui il Consorzio non poteva avere consapevolezza che fosse stato accertato a suo carico un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

L'appellata sentenza, in effetti, sembra confondere il mancato rispetto degli c.d. obblighi dichiarativi, il rispetto dei quali, in tesi, potrebbe imporre all'operatore economico di dichiarare anche l'esistenza di un procedimento istruttorio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il diverso caso della dichiarazione mendace; nel (primo) provvedimento di esclusione, però, era contestata la seconda e non la prima causa di esclusione";

considerato che la società REKEEP, nel 2019, in relazione all'istanza della Stazione appaltante non ha dichiarato l'esistenza di un procedimento istruttorio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato contravvenendo ai doveri di leale collaborazione tra le parti ed ai principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 agosto 2020 n. 16 in materia di obblighi dichiarativi, che stabilisce espressamente che:

- "- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;
- la lettera f-bis) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione";

considerato, invece, chela società REKEEP, nel 2020 in relazione all'istanza della Stazione appaltante ha dichiarato che "in data 17 aprile 2019" l'AGCM nell'ambito del procedimento I – 808 ha adottato un provvedimento, notificato in data 9 maggio 2019, con il quale ha ritenuto la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza per violazione dell'art. 101 del TFUE, in relazione alla procedura ad evidenza pubblica bandita da Consip per la fornitura dei servizi di facility management su tutto il territorio nazionale (c.d. Consip FM 4)...";

preso atto chel'AGCM ha avviato l'istruttoria nel confronti di REKEEP per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE per la gara CONSIP FM4 con delibera adottata in data 21 marzo 2017;

preso atto che la società REKEEP, nella dichiarazione effettuata nel 2019 non avendo dichiarato l'esistenza di un procedimento istruttorio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (avviato nel 21 marzo 2017) ha omesso un informazioni dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (si rinvia in giurisprudenza anche alla sentenza delCons. Stato 6 aprile 2020 n. 2260);

vista la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 20 ottobre 2020 n. 27770 (proprio in un caso riguardante REKEEP) ha affermato che:

"Osservano le Sezioni Unite, infine, che l'orientamento che parifica la dichiarazione omessa alla dichiarazione falsa non costituiva affatto una novità nel momento in cui la decisione qui impugnata è stata assunta (si veda, in senso analogo, la sentenza 28 settembre 2015, n. 4511, del Consiglio di Stato, che esclude la possibilità del soccorso istruttorio). E l'Adunanza plenaria del medesimo Consiglio di Stato, nella recente sentenza 28 agosto 2020, n. 16 - dovendosi occupare della (sopravvenuta) disposizione dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - ha chiarito, in relazione ai comportamenti illeciti che possono determinare l'esclusione dalla gara, entro quali limiti sia possibile equiparare l'omissione delle informazioni dovute alle dichiarazioni false o fuorvianti";

ritenuto di esprimere sul punto un giudizio di inaffidabilità della società REKEEP in ragione dell'omissione dichiarativa riscontrata per le motivazioni sopra espresse;

preso atto che è stato rispettato il principio del contraddittorio tra le parti auspicato dalla Linee guida n. 6 dell'ANAC;

visto l'art. 80, comma 5 lett, f) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:

- "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81":

visto la rilevanza dell'annotazione iscritta al Casellario informativo dell'ANAC in data 25 dicembre 2020 dal seguente tenore:

"La S.A. "Azienda Ospedaliera SantobonoPausillipon" (C.F. 06854100630) ha segnalato l'O.e. "Manutencoop FM S.p.A." ora "Rekeep S.p.A." (C.F. 02402671206), in relazione all'affidamento triennale del servizio di pulizia delle strutture ospedaliere Santobono, Pausilipon, SS Annunziata e della sede amministrativa (CIG 5239248C36) per non aver prodotto la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da parte di uno dei soggetti indicati nella diposizione contenuta nella lett. c) del medesimo articolo per aver omesso l'indicazione del nominativo di uno dei procuratori della società da assoggettare alle verifiche di competenza La presente annotazione, ai sensi dell'art. 38, co. 1-ter, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm., su decisione del Consiglio dell'ANAC n. 1106 in data 25 ottobre 2017, determina una sanzione pari a mesi 6 (sei) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto; il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell'annotazione";

valutati, quindi, i fatti che hanno generato l'annotazione al Casellario sopra riportata (ascrivibili come gravi illeciti professionali) che evidenziano l'ulteriore causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in quanto rendono dubbia l'affidabilità della società REKEEP;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo";

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: "Legge di stabilità regionale 2021";

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo;

visto lo Statuto dell'Ente;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1. di ritenere conforme alla normativa ed alla giurisprudenza nazionale ed europea l'operato del RUP che, emettendo un giudizio di inaffidabilità della società REKEEP in quanto la sanzione antitrust integra il motivo dell'esclusione facoltativo di cui all'art. 57, par. 4, lett. c) della Direttiva 2014/24/UE e

art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi), propone l'esclusione della società REKEEP dalla procedura di gara;

- 2. di ritenere conforme alla normativa ed alla giurisprudenza nazionale ed europea la proposta di esclusione del RUP anche per la violazione degli obblighi dichiarativi che integra il motivo dell'esclusione facoltativo l'art. 80 comma 5 lett c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016;
- **3. di ritenere** conforme alla normativa l'esclusione della società REKEEP ai sensi dell'art. l'art. 80 comma 5 lett. c) e f) del D. Lgs. n. 50/2016 rappresentata dall'iscrizione al Casellario informatico dell'ANAC;
- **4. di recepire** le risultanze del RUP e pertantodi escludere dalla gara "GESTIONE RESIDENZE" (indetta da DISCO con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) la società REKEEP e l'intero RTI secondo graduato per il Lotto 2;
- 5. di provvedere alle obbligatorie comunicazioni di tale decisione alla parti interessate e all'ANAC in conformità alla disciplina vigente di settore oltre agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente di settore;
- 6. cheil presente provvedimento non comporta impegni finanziari per l'Ente;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
- 8. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Damiamo Colaiacomo Dirigente di DiSCo;
- 9. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.: **FATA SAVERIO** in data **27/01/2021**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 27/01/2021

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO - L'ATTO NON COMPORTA ANNOTAZIONI CONTABILI

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 28/01/2021

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **28/01/2021**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 150 del 25/01/2021, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 29/01/2021